



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIALI E SOCIO-
SANITARI
SETTORE 03 - ASSIST.ZA FARM.TICA-ASSIST.ZA INTEGR.VA E PROTESICA-
FARM. CONV.TE EDUCAZIONE ALL'USO CONSAP.LE DEL FARMACO**

Assunto il 10/10/2020

Numero Registro Dipartimento: 282

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10625 del 21/10/2020

**OGGETTO: ISTITUZIONE DISPENSARIO FARMACEUTICO TEMPORANEO NEL COMUNE DI
MAIDA (CZ), FRAZ. VENA DI MAIDA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 DELLA LEGGE N.
362/1991 E SS.MM.II. E DEGLI ARTT. 2 COMMA 1, LETT. C) E 10 DELLA L.R. N. 18/1990 E
SS.MM.II..**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

- **CHE** a far data dal 9 giugno 2020, si è resa "vacante" la 2^a sede farmaceutica rurale della Pianta Organica del Comune di Maida (CZ), ubicata nella Frazione Vena di Maida, per rinuncia del titolare, vincitore di altra sede a seguito di concorso pubblico;

- **CHE** a seguito di ciò, il Comune di Maida (CZ), con propria deliberazione di Giunta n. 122 del 2 luglio 2020, trasmessa a mezzo PEC di pari data, ha chiesto alla Regione Calabria, nelle more dell'assegnazione della farmacia a nuovo titolare, l'istituzione di un dispensario farmaceutico da ubicarsi nella Frazione Vena di Maida, sussistendone, principalmente, i presupposti demografici (popolazione complessiva al 30.07.2020 composta da n. 4.855 abitanti, così distinta: Maida n. 3.604 – Frazione Vena n. 1.251, per come attestato dall'Ufficio Anagrafe del Comune), al fine di garantire adeguata assistenza farmaceutica alla popolazione ivi residente;

- **CHE** pertanto, al fine di sopperire alle immediate esigenze di assistenza farmaceutica, nelle more del conferimento definitivo della sede farmaceutica "vacante" a nuovo titolare per concorso pubblico, si ritiene opportuna l'istituzione di un dispensario farmaceutico, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della Legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., il quale, espressamente, recita <<nei Comuni, frazioni o centri abitati di cui alla lettera b) del primo comma (dell'art. 1 della Legge n. 221/1968) ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici>>, nonché ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) e comma 2 della L.R. n. 18/1990 e ss.mm.ii., il quale prevede che la Giunta Regionale adotti, tra l'altro, i provvedimenti in materia di istituzione di dispensari farmaceutici sentiti i pareri dei Comuni, delle Aziende Sanitarie Provinciali e della Commissione Farmaceutica Regionale;

- **CHE** l'art. 21 bis, comma 1 della L.R. n. 7/1996, introdotto dall'art. 14 della L.R. 27 dicembre 2016 n. 43, testualmente recita <<A decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della medesima, che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale, nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti>>;

- **CHE** il richiamato art. 6 della Legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., al comma 1, testualmente recita <<...la gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina...>> e l'art. 10, comma 2 della L.R. n. 18/1990 e ss.mm.ii. stabilisce che <<la gestione del dispensario è affidata al farmacista rurale titolare della sede farmaceutica del Comune nell'ambito del quale, lo stesso, viene istituito ed, in caso di sua mancanza o rinuncia, al titolare di una sede farmaceutica rurale limitrofa, con preferenza per quello più vicino>>;

- **CHE** con nota prot. n. 250233 del 30 luglio 2020 il Settore n. 3 "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco" di questo Dipartimento ha chiesto all'U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro di esprimere motivato parere in merito a detta istituzione, nonché di individuare il farmacista rurale più vicino, disponibile all'accettazione della sua gestione;

ACQUISITA e preso atto della nota- pec del 6 agosto 2020, recante prot. n. 83548, pari data, con cui l'U.O.C. Assistenza Farmaceutica dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, ha espresso parere favorevole all'istituzione del dispensario farmaceutico di che trattasi, sussistendone i presupposti, nelle more dell'assegnazione della sede farmaceutica, all'attualità "vacante";

PRESO ATTO, altresì, che con la medesima nota-pec l'U.O.C. Assistenza Farmaceutica dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha dato atto che il dott. Eugenio Palmieri, titolare della sede farmaceutica del Comune di Maida, ed il dott. Domenico Desando titolare della sede farmaceutica del Comune di Jacurso, hanno manifestato la propria disponibilità all'accettazione della gestione dell'istituendo dispensario, ed ha ritenuto, ai sensi della normativa vigente in materia, che la gestione dell'istituendo dispensario debba essere affidata al dott. Eugenio Palmieri, in qualità di titolare della 1^a sede farmaceutica rurale del Comune di Maida;

CONSIDERATO:

- **CHE** la richiesta in argomento è sottoposta al parere della Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 18/1990, previa istruttoria da parte del competente Settore;

- **CHE**, non potendo procedere alla rituale convocazione della Commissione Farmaceutica Regionale, causa il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2, si è proceduto ad invitare i Componenti ad esprimere e trasmettere il prescritto parere a mezzo i comuni sistemi informatici, previa valutazione dell'istanza qui pervenuta ed inviata, agli stessi, dal Settore "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco" di questo Dipartimento;

PRESO ATTO del parere favorevole reso a maggioranza dei Componenti della Commissione Farmaceutica Regionale, trasmesso da ognuno a mezzo i comuni sistemi informatici, e acquisito agli atti;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la richiesta di istituzione di un dispensario farmaceutico avanzata dal Comune di Maida (CZ);

VISTI:

- la L.R. n. 18/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 362/1991 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale*" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la circolare prot. n. 397568 del 18/11/2019, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento "*Organizzazione – Risorse Umane*", ad oggetto "*Disposizioni per la redazione e la pubblicazione dei decreti dirigenziali della Regione Calabria*";
- la D.G.R. n. 91 del 15 maggio 2020 avente ad oggetto "Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche alla deliberazione di G.R. n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.";
- la D.G.R. n. 118 del 11 giugno 2020, avente ad oggetto "D.G.R. 91/2020 "Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche alla deliberazione di G.R. n.63 del 15.02.2019 e s.m.i."- INTEGRAZIONI";
- la DGR n. 144 del 18.06.2020 avente ad oggetto "DGR n. 98/2020 "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione modifiche alla Deliberazione di G.R. n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i." – Integrazione ed Approvazione fascia economica e valutazione delle strutture di cui alla DGR n. 91/2020 e n. 98/2020";
- la D.G.R. n. 161 del 29 giugno 2020 con la quale è stato individuato il Dott. Francesco Bevere quale Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio - Sanitari" ed il D.P.G.R. n. 95 del 29 giugno 2020 di conferimento dell'incarico;
- il DDG n. 7606 del 22/07/2020 ad oggetto "Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari – Adempimenti conseguenti alla Deliberazione n. 91 del 15 maggio 2020";
- il DDG n. 9756 del 25 settembre 2020 con cui è stato conferito al Dott. Vincenzo Ferrari l'incarico ad interim di direzione del Settore n. 3 "Assistenza farmaceutica, Assistenza integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco, sino al completamento delle procedure volte all'individuazione del Dirigente titolare e comunque per la durata massima di un anno, rinnovabile per eccezionali ragioni organizzative;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal Settore n. 3 "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco" - il cui dirigente sottoscrive il presente atto ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. c) della L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 e ss.mm.ii. - la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. DI ISTITUIRE**, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della Legge n. 362/1991 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 10 della L.R. n. 18/1990 e ss.mm.ii., un dispensario farmaceutico nel Comune di Maida (CZ) – Frazione Vena di Maida - temporaneamente e nelle more del conferimento definitivo della titolarità, per pubblico concorso, della 2^a sede farmaceutica rurale del Comune, all'attualità resasi "*vacante*" a seguito di rinuncia del precedente titolare, vincitore di altra sede;
- 2. DI AFFIDARE**, la gestione del dispensario in argomento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 18/1990, al titolare della 1^a sede farmaceutica rurale del Comune di Maida, ubicata nel medesimo Comune nel cui ambito viene istituito il dispensario, Dott. Eugenio Palmieri che, interpellato, ha manifestato la propria disponibilità all'accettazione della gestione;
- 3. DI PRECISARE** che tale autorizzazione ha, comunque, carattere temporaneo e può essere revocata in qualsiasi momento;
- 4. DI STABILIRE** che l'effettiva apertura dell'esercizio è condizionata al rilascio dell'attestato d'idoneità dei locali a cura dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio, che determinerà, altresì, gli orari di apertura e di chiusura del dispensario, ai sensi della Legge Regionale n. 48/2013 e di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 10 della Legge Regionale n. 18/1990;
- 5. DI NOTIFICARE** copia del presente decreto, a cura del Dipartimento proponente, al Sindaco del Comune di Maida, al dott. Eugenio Palmieri, all'Azienda Sanitaria territorialmente competente ed all'Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Catanzaro;
- 6. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- 7. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

SCARPELLI RITA FRANCESCA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FERRARI VINCENZO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

BEVERE FRANCESCO

(con firma digitale)